

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>i soggetti che operano per conto di questi ultimi.</p> <p>1-bis. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o dell'offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica, o del regolamento dell'offerta. Si applica l'art. 21, paragrafo 11 del regolamento prospetto.</p> <p>2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.</p> <p>3. Nell'ipotesi in cui il prospetto sia messo a disposizione del pubblico esclusivamente con la modalità prevista dal comma 1, lettera c), l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.</p> <p>4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>5. Ove l'offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d'origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e contiene le informazioni ivi indicate.</p>	<p>pubblicato ai sensi del paragrafo 1, dell'articolo 21, del Regolamento Prospetto (<i>“Dopo l'approvazione, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente, dall'offerente o dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato entro un ragionevole lasso di tempo prima, e al più tardi all'inizio, dell'offerta pubblica o dell'ammissione alla negoziazione dei titoli in oggetto”</i>).</p> <p>La modifica al comma 1-bis discende da talune perplessità sollevate sul riferimento alla fase di “regolamento d'offerta”. La modifica chiarisce che ci si riferisce agli intermediari incaricati del <i>settlement</i> e quindi del pagamento del corrispettivo e del trasferimento dei titoli.</p>	<p>3. ...omissis...</p> <p>4. ...omissis...</p> <p>5. ...omissis...</p> <p>6. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p> <p>7. ...omissis...</p> <p>8. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>6. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p> <p>7. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate ai commi 1 e 2. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.</p> <p>8. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Validità del prospetto di offerta di prodotti diversi dai titoli, del prospetto di base e del documento di registrazione)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>2. Il prospetto di base, una volta depositato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, è valido per un periodo di dodici mesi.</p> <p>3. Il prospetto relativo agli strumenti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), è valido fintantoché tali strumenti siano emessi in modo continuo o ripetuto.</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'articolo 10.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Validità del prospetto di offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>2. ...omissis...</p> <p>3. ...omissis...</p> <p>4. ...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 94, comma 4, del Testo unico, preventivamente depositato e approvato, è valido per un periodo di dodici mesi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti:</p> <p>a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;</p> <p>b) una copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l'Italia sia Stato membro d'origine e l'offerta si svolga anche, o solo, in altri Stati membri, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto trasmette, contestualmente alla richiesta, nonché ove necessario ai sensi dell'articolo 12, copia del prospetto redatto in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta</p>	<p>È stata confermata l'abrogazione dell'articolo 11.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>dell'emittente o dell'offerente. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità delle traduzioni con apposita dichiarazione;</p> <p>e) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente o altra persona responsabile della redazione del prospetto si assume la responsabilità di tale traduzione con apposita dichiarazione.</p> <p>2. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera a), anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto nonché all'AESFEM.</p> <p>3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.</p> <p>4. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono validi in Italia a condizione che l'Autorità dello Stato membro d'origine abbia notificato alla Consob i documenti di cui al comma 1 e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del comma 2.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di valori mobiliari titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è</p>	<p>Sono state confermate le modifiche all'articolo 12. Per le modifiche apportate in materia di prospetto di ammissione alle negoziazioni si veda l'articolo 53, comma 5.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Regime linguistico del prospetto)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>redatto in lingua italiana.</p> <p>2. Se l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. Se l'offerta, oltre che in Italia, è svolta in un altro Stato membro, il prospetto è messo a disposizione anche in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>3. Se l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. Nel caso in cui il prospetto è redatto in lingua italiana, esso è messo a disposizione del pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti di ogni Stato membro ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:</p> <p>a) l'offerta di valori mobiliari titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;</p>		<p>lingua italiana.</p> <p>2. Se l'offerta di titoli è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.</p> <p>3. Se l'offerta di titoli è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:</p> <p>a) l'offerta di titoli è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;</p> <p>b) l'offerta, svolta in Italia quale Stato membro di origine, ha ad oggetto titoli diversi dai titoli di capitale ai sensi dell'articolo 2, lettera m), punti ii), del regolamento prospetto.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1 <i>bis</i>, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34 <i>ter</i>, comma 4, numeri 2) e 3), ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>		
<p>Art. 13 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione, si applicano l'articolo 115 del Testo unico a coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento e l'articolo si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico ai soggetti che controllano l'offerente e l'emittente.</p> <p>2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono contestualmente secondo modalità indicate in apposite istruzioni.</p> <p>3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni</p>	<p>Si è ritenuto di confermare l'applicazione dei poteri di vigilanza informativa di cui agli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, del TUF, in capo ai soggetti che si trovano in rapporto di controllo con l'emittente, l'offerente o con gli intermediari (in linea con quanto disposto dagli articoli 95, comma 2, e 97, comma 2, del TUF).</p>	<p>Art. 13 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, dalla data della domanda di approvazione, si applicano l'articolo 115 del Testo unico a coloro che si trovano in rapporto di controllo con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento e l'articolo si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico ai soggetti che controllano l'offerente e l'emittente.</p> <p>2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta secondo le modalità e i termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono trasmesse alla Consob secondo modalità indicate in apposite istruzioni.</p> <p>3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; - i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore. <p>indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.</p> <p>4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari, diversi dai titoli di capitale, emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.</p>		<p>collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; - i dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore.
<p style="text-align: center;">Art. 13-bis (Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi)</p> <p>1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p> <p>2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi; b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; c) gli specifici costi applicati in Italia; d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta; 	<p>È stato confermato il testo sottoposto alla consultazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13-bis (Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi)</p> <p>1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p> <p>2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi; b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; c) gli specifici costi applicati in Italia;

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo, paragrafo 2 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, –il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.</p> <p>5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva</p>		<p>d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;</p> <p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento prospetto, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento prospetto, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento al prospetto.</p> <p>5. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA</p> <p>7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>		<p>all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.</p> <p>7. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>

CONSOB

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR		Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR
		Sezione I Disposizioni generali
	Si è provveduto ad eliminare il richiamo alla Sezione IV, ormai abrogata,	<p style="text-align: center;">Art. 15 (Obblighi generali)</p> <p>1. Fermi restando gli obblighi di consegna prima della sottoscrizione regolati dalle Sezioni successive, il prospetto d'offerta aggiornato e i documenti ad esso allegati sono consegnati gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.</p> <p>2. Gli offerenti di quote o azioni di OICVM rendono disponibili nel proprio sito internet una versione aggiornata del KIID, del prospetto, della documentazione contabile nonché, ove non contenuti nel prospetto, del regolamento di gestione o dello statuto degli OICVM, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.</p> <p>3. Gli offerenti di quote o azioni di OICR comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell'offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.</p> <p>4. Per le offerte di quote o azioni di fondi di cui alla</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
	indicando per esteso il riferimento ai FIA italiani e UE chiusi.	Sezione IV di FIA italiani e UE chiusi , l'offerta ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto.
Sezione IV FIA Italiani e UE chiusi		Sezione IV FIA Italiani e UE chiusi
<p style="text-align: center;">Art. 23 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>1. Per l'offerta di quote o azioni di FIA di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dai documenti indicati nell'Allegato 1A.</p> <p>2. Il prospetto di FIA italiani è approvato ai sensi dell'articolo 8 e pubblicato ai sensi dell'articolo 9. Il prospetto e gli eventuali supplementi di un FIA UE sono validi in Italia a condizione che l'autorità competente dello Stato membro di origine abbia notificato alla Consob i documenti previsti dall'articolo 11, comma 1, e all'AESFEM il certificato di approvazione del prospetto ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p>	<p>È stata confermata l'abrogazione degli articoli 23, 24, 25 e 26, in quanto le relative disposizioni sono state trasposte nel testo dell'articolo 13-bis.</p>	<p>Art. 23 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)</p> <p>...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>3. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto, secondo le modalità di cui al comma 2.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 24 (Prospetto d'offerta)</p> <p>1. ...omissis...</p> <p>2. Il prospetto è redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche.</p> <p>2 bis. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'offerta e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti in Italia e delle relative classi;</p> <p>b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo quanto previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA;</p> <p>c) gli specifici costi applicati in Italia;</p> <p>d) i mezzi di pagamento previsti e i relativi giorni di valuta;</p> <p>e) i casi in cui è applicabile il diritto di recesso, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote o azioni dei FIA o dei relativi comparti riportati nel prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal prospetto aggiornato;</p> <p>f) le informazioni in materia di incentivi dei soggetti incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione.</p> <p>3. Si applicano gli articoli 5, comma 3, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 2 e 3.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 24 (Prospetto d'offerta)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Aggiornamento del prospetto)</p> <p>1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei FIA di cui alla presente Sezione e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all'aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.</p> <p>2. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, a parti del prospetto previamente pubblicato.</p> <p>3. Nei casi di aggiornamento del prospetto di cui al comma 1, il modulo di sottoscrizione è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento se variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di sottoscrizione è trasmessa alla Consob secondo le modalità previste per il supplemento di aggiornamento del prospetto.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 25 (Aggiornamento del prospetto)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 26 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto.</p> <p>2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, è diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti periodici del FIA.</p> <p>2 bis. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo regolamento di gestione o dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 26 (Obblighi informativi)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
	<p>A seguito della revisione dell'Allegato 1 del Regolamento Emittenti, l'Allegato 1-<i>bis</i> (inserito dopo l'Allegato 1B) è divenuto il nuovo Allegato 1D. Dunque, si è provveduto ad aggiornare il richiamo a tale Allegato nel testo della norma in commento.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione V-<i>bis</i> FIA italiani riservati</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 (Obblighi informativi)</p> <p>1. Per ciascuno dei FIA che gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell'UE le Sgr, prima della conclusione dell'investimento, mettono a disposizione, nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, e comunque con modalità tali da consentirne l'acquisizione di copia su supporto durevole, un documento di offerta contenente le informazioni di cui all'allegato 1D-bis. (...)</p>
<p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni Sezione I Disciplina delle esenzioni</p>		<p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni Sezione I Disciplina delle esenzioni</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34-<i>ter</i> (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</p> <p>1. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1,</p>	<p>Al fine di mantenere invariata la numerazione dell'attuale comma 1, più volte richiamato in altre disposizioni del regolamento, si è provveduto a inserire i nuovi commi 01, 02 e 03, conformemente a quanto sottoposto alla consultazione del mercato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34-<i>ter</i> (Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</p> <p>01. Le offerte al pubblico aventi ad oggetto titoli il cui corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è compreso tra 1.000.000 di euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.</p> <p>02. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>paragrafo 4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF.</p> <p>3. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il Documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli.</p> <p>4. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 6bis, lettera b) del regolamento prospetto, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF ed è approvato e pubblicato negli stessi termini previsti per il documento d'offerta.</p> <p>45. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-bis, non si applicano alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);</p> <p>b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 2635, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto</p>	<p>Il comma 3 è rimasto invariato.</p> <p>I commi 2, 4, 5 e 6, sono stati abrogati.</p> <p>Non è stato confermato l'inserimento della previsione di cui al comma 4, nel testo proposto in consultazione, per tener conto delle modifiche che sarebbero state apportate al Regolamento Prospetto in seguito all'entrata in vigore del c.d. regolamento <i>SME Listing</i>, in considerazione del fatto che tale ultimo regolamento non è stato emanato entro il 21 luglio 2019.</p>	<p>4, lettera f), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Testo unico.</p> <p>03. Ai fini dell'esenzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 4, lettera g), del regolamento prospetto, il documento di esenzione è pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti la data di assegnazione dei titoli.</p> <p>4. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 6bis, lettera b) del regolamento prospetto, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF ed è approvato e pubblicato negli stessi termini previsti per il documento d'offerta.</p> <p>15. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-bis, non si applicano alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p>a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);</p> <p>b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 35, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto</p>